



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 34 del registro

Data 16 luglio 2020

Oggetto: Opposizione avverso la Ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio promosso dal sig. xxxxxxxxxxxxxx / Comune di Misilmeri. Nomina Legale dell'Ente.
CIG: Z7ZD2DAE226.

L'anno duemilaventi il giorno sedici del mese di luglio, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Presa in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Francesca Politi, responsabile sostituto dell'area 2 f.f., in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Opposizione avverso la Ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel

giudizio promosso dal sig. xxxxxxxxxxxx / Comune di Misilmeri. Nomina Legale dell'Ente. CIG: Z7ZD2DAE226», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Premesso:

- Che il sig. xxxxxxxxxxxxxx, con ricorso notificato a questo Ente in data 29.01.2019, mediante personale UNEP di Termini Imerese ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 30.01.2019 al n. 3563, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Giannola, cita il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore a comparire innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese all'udienza del 02.04.2019, per chiedere, *reiectis adversis*:
- 1) Onerare le Pubbliche Amministrazioni a compiere tutti gli atti utili per porre fine alla condotta discriminatoria ed in particolare:
 - Onerare le Pubbliche Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a compiere ogni attività per la materiale erogazione delle somme utili alla concreta attuazione del progetto individuale in favore del ricorrente;
 - Onerare le resistenti ad attivare i servizi previsti nel progetto individuale ex art. 14 legge 328/2000 in favore del ricorrente.

Nel merito:

- α) Fissare con urgenza con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, non oltre dieci giorni prima dell'udienza;
- β) Accertare e dichiarare l'esistenza del comportamento discriminatorio delle PP. AA. convenute alla rimozione degli effettivi lesivi nella sfera giudica del disabile;
- χ) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire dei servizi predisposti nel progetto individuale ex art. 14 legge 328/2000;
- δ) Condannare le PP.AA. convenute ad attivare immediatamente in favore del ricorrente disabile tutti i servizi previsti nel Piano personalizzato ex art. 14 L. 328/2000;
- ε) Condannare le PP.AA. al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., o per il danno da ritardo / per l'equivalente secondo le motivazioni di giustizia;
- φ) Condannare le Pubbliche Amministrazioni al pagamento delle spese di lite, accessori di legge IVA cpa, rimborso forfettario, secondo i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 in favore del procuratore distrattario.
- γ) Ai sensi dell'art. 163 c. 7 e 702-bis, si invita il convenuto a costituirsi nelle forme previste dall'art. 702 bis c. 4 c.p.c. nel termine fissato con decreto dal Giudice designato e, a comparire nell'udienza indicata innanzi allo stesso Giudice, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..

Che con Provvedimento n. 13 del 05.02.2019, è stato determinato di resistere al ricorso di cui sopra è cenno, promosso dal sig. xxxxxxxxxxxxxx;

Che il giudizio di cui sopra è cenno si è concluso con l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale Termini Imerese in data 17.06.2020 nel giudizio iscritto al n. 129/2019, con la quale il predetto Tribunale, tra l'altro, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta ex art. 702 bis c.p.c:

- Dichiarò il diritto del sig. xxxxxxxxxxxx ad usufruire di tutti i servizi previsti nel progetto individuale ex art. 14, legge n. 328/2000 e la natura discriminatoria tenuta dalle Amministrazioni resistenti
- Conferma l'ordinanza cautelare . resa in data 12.03.2019;
- Dichiarò che le Amministrazioni convenute, ciascuno per la parte di competenza, sono obbligate a reperire le somme necessarie per l'attuazione piena del PAI in favore del sig. xxxxxxxxxxxx;
- Condanna le Amministrazioni convenute, ciascuno per la parte di competenza, alla rimozione degli effettivi lesivi nella sfera giuridica del disabile dell'illegittimo comportamento, in motivazione individuato, e ad attivare immediatamente tutti i servizi previsti nel progetto ex art. 14 legge n. 328/2000 in favore ricorrente, reperendo le somme necessarie per l'attuazione piena del PAI in favore del sig. xxxxxxxxxxxx;
- Condanna le Amministrazioni convenute, al pagamento, in solido fra loro, in favore del sig. xxxxxxxxxxxx della somma di € 2.000,00, oltre interessi al saggio legale dalla data di deposito del provvedimento sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla condotta inadempiente accertata;
- Condanna le Amministrazioni convenute, in solido fra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.700,00, oltre IVA e cpa e spese forfettarie nella misura del 15% , come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.;

Che con nota prot. 18833 del 21.06.2020, l'avv. Michelangelo Vitale, ha trasmesso l'ordinanza sopra cennata e nel contempo ha comunicato quanto segue: *Il Giudice onorario ha ravvisato la sussistenza della propria giurisdizione e, indi, nel merito, ha ritenuto sussistente la "discriminazione indiretta" denunciata da controparte. Conseguentemente, ha condannato le PP.AA. ad attivare il PAI nonché al risarcimento del danno, liquidato in via presuntiva ed equitativa, ed alla refusione delle spese giudiziali. Si evidenzia che le valutazioni adottate nel provvedimento risultano antitetiche rispetto a quelle rese dai giudici togati nel medesimo Tribunale in altri giudizi simili, sia con riferimento alla questione della giurisdizione, sia – nel merito- con riferimento alla sussistenza del comportamento discriminatorio. La decisione, pertanto, merita di essere censurata in appello;*

Che con nota prot. n. 21789 del 15.07.2020, il Funzionario Responsabile dell'Area 3 – Servizi Sociale ed Informatica, ha rappresentato la necessità che il Comune si costituisca con tempestività stante che il termine per proporre impugnazione avverso l'ordinanza n. 702 ter è, inderogabile, di 30gg.;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Ritenuto, altresì, che tale incarico, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per l'evidente consequenzialità e complementarietà del giudizio, può essere conferito all'avv. Michelangelo Vitale del foro di Palermo, già difensore dell'Ente nel giudizio promosso dal sig. xxxxxxxxxxxx innanzi al Tribunale Civile di Termini Imerese;

Che per tale incarico, l'Amministrazione Comunale, attesa la consequenzialità con analogo recente giudizio, intende avvalersi della previsione di cui all'art. 5, c. 4 e c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, individuando direttamente l'avv. Michelangelo Vitale, del foro di Palermo, quale difensore di fiducia nel giudizio in argomento;

Vista la nota pec del 15.07.2020 dell'avv. Michelangelo Vitale, acclarata al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 21802, con la quale lo stesso, all'uopo contattato tramite pec del 15.07.2020, ha trasmesso il preventivo di spesa pari ad € 3.461,40 comprensivo di spese, c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge, oltre IVA, se dovuta, ed oltre eventuali spese borsuali documentate, formulato in ribasso del 5% rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, dando atto che in caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25% e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 4.216,96 con imputazione all'intervento cod. 01.01.103, cap. pag. 28, denominato "Premi assicurativi e sinistri", del bilancio corrente esercizio finanziario 2020, in corso di formazione;

Viste le linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, adottate con deliberazione n. 907 del 24.10.2018;

Visto il parere del Consiglio di Stato – Commissione Speciale n. 2109 del 6.10.2017;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.8.2018;

Visto il CIG: Z7D2DAE226;

Considerato che alla stregua delle sopra indicate linee guida, gli incarichi legali per assistenza legale e patrocinio sono ricondotti nell'elenco di cui all'art. 17, c. 1, lett. d), nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei Contratti pubblici e, cioè applicando i principi di: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30 e s.m.i., recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

Al Sindaco:

- Proporre opposizione avverso la Ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio promosso dal sig. xxxxxxxxxxxxxx / Comune di Misilmeri per le motivazioni in premessa esplicitate;
- Nominare, quale legale dell'Ente, l'avv. Michelangelo Vitale del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, c. 4 e c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per procedere all'opposizione dell'accoglimento totale del ricorso iscritto al R.G. n. 129/2019 da parte del predetto Tribunale;
- Approvare lo schema di convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;
- Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.216,96, mediante imputazione contabile sull'intervento cod. 01.01.103 cap. pag. 28 "Premi assicurativi e sinistri", del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, che presenta adeguata disponibilità, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;
- Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri, 16.07.2020

Il proponente

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 16.07.2020

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n. 2654 del 16.07.2020

Misilmeri, 16.07.2020

Il Responsabile sostituto dell'Area 2 f.f. "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Francesca Politi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 16.07.2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 16.07.2020 al 31.07.2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 01.08.2020**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 16.07.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
